

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO



Prodotto: " Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Commercialisti e Consulenti del lavoro"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2023

**Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.**

### Che tipo di assicurazione è?

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Commercialisti e Consulenti del lavoro è una polizza e stipulata con la formula "claims made" che copre la responsabilità civile professionale dei Commercialisti e Consulenti del lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

	Che cosa è assicurato?		Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Responsabilità civile professionale dell'Assicurato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale;</li><li>✓ Le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a quest'ultimi nell'ambito dello svolgimento di attività fiscale;</li><li>✓ Le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a quest'ultimi nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche/giudiziali;</li><li>✓ Somme che Assicurato è tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto doloso e/o colposo di collaboratori;</li><li>✓ Copertura dei costi di difesa nei limiti del quarto della somma assicurata.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>✗ Violazione di leggi della concorrenza</li><li>✗ Attività professionale diversa</li><li>✗ Perdita di danaro o di titoli al portatore</li><li>✗ Atti dolosi, disonesti o fraudolenti</li><li>✗ Insolvenza o altre procedure concorsuali</li><li>✗ Mancata iscrizione all'albo professionale</li><li>✗ Attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto</li><li>✗ Impegno, garanzia in relazione a immobili, fondi, investimenti, rendimenti, valore futuro etc</li><li>✗ Azioni legali intentate da enti pubblici</li><li>✗ Danni a cose e/o alle persone</li><li>✗ Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti / Circostanze pregresse</li><li>✗ Sanzioni, multe, ammende</li><li>✗ Guerra/terrorismo</li><li>✗ Esplosioni/ emanazioni di calore</li><li>✗ Inquinamento</li><li>✗ Embargo</li><li>✗ Rischio contrattuale puro</li><li>✗ Amministratore di stabili, attività di certificazione tributaria, assistenza fiscale, responsabilità amministrativo-contabile</li></ul>	
<p>Sono qui riportate le principali coperture; per un approfondimento si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.</p>		<p>Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza</p>	



### Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! La presente Polizza è stipulata con la formula "claims made" e vale per le Richieste di risarcimento, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli Assicurati, (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della Polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) e (iii) relative ad Atti Illeciti commessi per la prima volta nel Periodo di validità della Polizza o nel Periodo di retroattività, ove applicabile

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza



### Dove vale la copertura?

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di Risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero, ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.



### Che obblighi ho?

**Obbligo di:**

- ✓ Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- ✓ Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- ✓ Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- ✓ Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- ✓ Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- ✓ Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- ✓ Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- ✓ Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- ✓ Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- ✓ Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.
- ✓ Obbligo, alla sottoscrizione del contratto e successivamente, di informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- ✓ Obbligo, in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia. L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- ✓ Obbligo, in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.

**L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.**



### Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. L'Assicurazione ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova di anno in anno



### Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di Validità della Polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno e così di anno in anno e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

**Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:**

- 1) **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o *Richieste di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**